

"A LIGHT FOR HOPE"



"UNA LUCE DI SPERANZA"

Associazione

Via A.G. Longhin 7 - 31100 TREVISO - Codice Fiscale 94054440261

## VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 7 febbraio 2026

Nella data 7 febbraio 2026, alle ore 16.00, presso la sala biblioteca del Patronato della Parrocchia di Selviana, in via Giacomo Zanella 5 a Treviso, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione A Light for Hope - Una Luce di Speranza per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifica Statuto associativo.

Il Presidente Terenzio Morao dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Maria Angela Paone. Il Presidente constata la presenza di n. 22 soci che esibiscono un totale di n. 21 deleghe; sono pertanto rappresentati, in presenza o per delega, n. 43 soci su un totale di n. 55 soci iscritti al 31-12-2025.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e dà lettura del nuovo Statuto; al termine apre la discussione e, dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che tutti i soci presenti sono favorevoli al nuovo Statuto (43 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto).

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di compiere ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa in materia e, in particolare, di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 17,00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

*M. Angela Paone*

Il Presidente

*Terenzio Morao*  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO di TREVISO

19/02/2026 n. 257

0,00 ATTO ESENT

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO

*Il Firmatario  
Pietro Fanti*

## **STATUTO**

### **ART. 1 (Denominazione, sede e durata)**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, l'Ente senza scopo di lucro denominato: "A LIGHT FOR HOPE – UNA LUCE DI SPERANZA" che assume la forma giuridica di associazione, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.

La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Organizzazioni di volontariato" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata in via automatica con l'acronimo "ODV" e diventerà "A LIGHT FOR HOPE – UNA LUCE DI SPERANZA ODV".

L'acronimo ODV dovrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'organizzazione ha sede legale nel comune di Treviso e la durata della stessa è a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune, di competenza del Comitato Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo settore nonché di darne comunicazione ad altri uffici competenti. Diversamente, è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

### **ART. 2 (Statuto)**

L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto. L'assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **ART. 3 (Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

### **ART. 4 (Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

### **ART. 5 (Finalità e Scopo)**

L'ODV, attraverso l'attività di volontariato dei propri associati svolta in via prevalente, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Più specificamente l'ODV, in continuità con la storia di quanti hanno operato nel passato per la diffusione di una cultura di relazione e di pace, opera nel settore della beneficenza, dell'istruzione e della formazione professionale.

In particolare, l'organizzazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

- promuovere la relazione con persone e famiglie in situazione di difficoltà o emergenza per ragioni politiche, etniche o religiose o immigrate per necessità sociali e/o economiche;
- trasmettere alle nuove generazioni una cultura di pace, quale contributo per la loro formazione di base;
- attuare un proprio programma di aiuto, ricostruzione e sviluppo.

**ART. 6 (Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi)**

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività, l'ente intende esercitare, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera **d.** art. 5 D. Lgs.117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera **v.** art. 5 D. Lgs.117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera **i.** art. 5 D. Lgs.117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera **u.** art. 5 D. Lgs.117/2017).

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni:

- sostegno in Israele, Palestina, Giordania e in altri paesi interessati, di studenti svantaggiati con contributi economici e rette di studio, in ragione delle difficoltà sociali ed economiche presenti nell'area, contribuendo anche attraverso la verifica dei percorsi di studio degli studenti beneficiari alla realizzazione di percorsi educativi e didattici condivisi;
- valorizzazione della relazione comunicativa tra ragazzi, famiglia e scuola, sviluppando la metacognizione – cioè la consapevolezza dei propri processi di apprendimento – e la conoscenza delle reciproche storie nei percorsi educativi e didattici proposti.

Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Comitato Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 7 (Ammissione)**

Sono associate dell'organizzazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale di cui all'articolo 6.

Per gli aspiranti associati minori di età la domanda dev'essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di 7 richiesto dalla Legge (art. 32, comma 1-bis D. Lgs. 117/2017). Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dovrà essere integrato il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale prescelte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### **ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)**

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati minorenni esercitano i loro diritti per il tramite di coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. Il diritto di elettorato passivo, in quanto non delegabile, si può esercitare solo al compimento della maggiore età.

Ciascun associato ha il diritto di:

- partecipare e votare all'Assemblea degli associati;
- eleggere gli organi sociali e di candidarsi per gli stessi;
- essere informato sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore,

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento attuativo dello stesso;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo.

#### **ART. 9 (Volontario e attività di volontariato)**

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

#### **ART. 10 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o perda i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è

deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

#### **ART. 11 (Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Comitato Direttivo
- Presidente e Vicepresidente
- Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge
- Organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile e di quelli di cui all'art. 31 D.lgs. 117/2017, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

#### **ART. 12 (L'assemblea)**

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

La convocazione deve essere inviata personalmente a ciascun socio a mezzo cartaceo o telematico tracciabile. In aggiunta a questo, può anche essere affissa nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, che deve essere trascritto nell'apposito Libro delle adunanze, unitamente alle deliberazioni, da conservarsi presso la sede dell'organizzazione.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per il trasferimento della sede in altro comune, la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'organizzazione.

#### **ART. 13 (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti attuativi dello statuto e le loro modifiche;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- trasferisce la sede in altro comune;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione che il Comitato Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **ART. 14 (Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 15 (Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria:

- trasferisce la sede in altro comune, modifica lo statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'organizzazione con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ART. 16 (Comitato Direttivo)**

Il Comitato Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Comitato Direttivo è composto da numero 6 membri, eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

## *A LIGHT FOR HOPE – UNA LUCE DI SPERANZA*

**Il Comitato Direttivo** è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

**Il Comitato Direttivo** è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

**Il Comitato Direttivo** è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In seno al Comitato Direttivo non sono ammesse deleghe.

I componenti che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni sono considerati decaduti.

Nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Comitato Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti del Comitato Direttivo che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Comitato Direttivo in numero superiore alla metà, il Presidente o in caso di sua mancanza il Vicepresidente e, in mancanza di entrambi, il consigliere più anziano, deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Di ogni seduta del Comitato Direttivo deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal verbalizzante e dal presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali del Comitato Direttivo.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Comitato Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune;
- predispone il bilancio di esercizio, comprensivo di tutti gli allegati ai sensi di legge e, se previsto, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, tra cui la quota annuale di adesione all'associazione, se prevista;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti associati;
- pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **ART. 17 (Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Comitato Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Comitato Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente coordina i lavori del Comitato Direttivo e dura in carica quanto lo stesso. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Comitato Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario coadiuva il Presidente, redige i verbali dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, coadiuva gli organi competenti ai sensi del presente statuto nella tenuta dei relativi libri sociali.

#### **ART. 18 (Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 c.c.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D. Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)**

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017 l'assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o attribuire la relativa funzione all'organo di controllo di cui all'articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.

#### **Art. 20 (Libri sociali)**

L'organizzazione ha l'obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo al Comitato Direttivo:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- d) il registro dei volontari.

In caso di nomina dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti, i relativi libri delle adunanze e delle deliberazioni sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, salvo diversa ubicazione,

entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo competente alla tenuta del libro stesso.

#### **ART. 21 (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione possono essere costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- attività diverse;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 22 (I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché ulteriori beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 24 (Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Comitato Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

#### **ART. 25 (Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 26 (Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Comitato Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

**ART. 27**

**(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. Il trattamento economico soggiace al rispetto dei limiti di cui agli artt. 8 e 16 del d.lgs. n. 117/2017. Del rispetto di tale parametro il Comitato Direttivo dovrà dare conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

**ART. 28**

**(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)**

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 29**

**(Responsabilità della organizzazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

**ART. 30**

**(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

**ART. 31**

**(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 32**

**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.

**ART. 33**

**(Norma transitoria)**

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.